

SETTORE DICHIARAZIONI

PROROGA DEI VERSAMENTI AL 30.9.2019: POSSIBILE IL DIFFERIMENTO AL 30.10

RIFERIMENTI

- Art. 12-quinquies, commi 3 e 4, DL n. 34/2019
- Risoluzioni Agenzia Entrate 28.6.2019, n. 64/E e 1.8.2019, n. 71/E
- Risposta interpello Agenzia Entrate 2.8.2019, n. 330
- Informativa SEAC 2.7.2019, n. 197

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che i soggetti interessati dalla proroga al 30.9.2019 del versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2019, possono:

- *fruire dell'ulteriore differimento al 30.10.2019, applicando la maggiorazione dello 0,40%;*
- *scegliere di rateizzare l'importo dovuto a partire dal 30.9 / 30.10, fermo restando che il versamento di quanto dovuto deve concludersi entro il mese di novembre.*

Contestualmente l'Agenzia ha altresì specificato che:

- *chi ha scelto di versare prima del 30.9 avvalendosi degli ordinari piani di rateazione (senza considerare la proroga pur rientrando tra i soggetti che possono fruirne), è tenuto a versare le prime 4 / 3 rate senza interessi / senza maggiorazione e interessi entro il 30.9.2019;*
- *chi ha scelto di effettuare più versamenti prima del 30.9.2019 con importi e termini a libera scelta (senza un piano di rateazione), è tenuto a versare quanto dovuto entro il 30.9.2019 senza interessi.*

Come noto, l'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, DL n. 34/2019 ha disposto la proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dai modd. REDDITI / IRAP / IVA 2019 e l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 28.6.2019, n. 64/E, ha fornito alcuni chiarimenti in merito, dirimendo alcuni dubbi in merito ai possibili soggetti beneficiari

Con la recente Risoluzione 1.8.2019, n. 71/E, la stessa Agenzia ha:

- risolto in maniera positiva la questione relativa alla possibilità di usufruire dell'ulteriore differimento al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,40%;
- fornito chiarimenti in merito ai criteri con i quali è possibile rateizzare gli importi da versare.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA AL 30.9.2019

In merito ai soggetti che possono fruire della proroga in esame si rammenta che:

- il citato comma 3 dispone che:



*"per i **soggetti che esercitano attività economiche** per le quali sono stati **approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ... e che dichiarano **ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione ... i **termini dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto **che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019**";*

- in base al comma 4 del citato art. 12-quinquies, la proroga si estende anche ai **soggetti che partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a **società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA**, ossia a:
 - **collaboratori** dell'impresa familiare / **coniuge** dell'azienda coniugale;
 - **soci di società di persone**;
 - **soci di associazioni professionali**;
 - **soci di società di capitali trasparenti**;
- considerato che il citato comma 3 fa riferimento ai **versamenti in scadenza nel periodo 30.6 - 30.9.2019**, può beneficiare della proroga al 30.9.2019 anche la srl / spa, con ricavi non superiori a € 5.164.569, esercente un'attività per la quale è previsto il relativo ISA, che ha approvato il bilancio 2018 usufruendo del maggior termine di 180 giorni (in tal caso, ipotizzando l'approvazione del bilancio in data 28.6.2019, il termine "ordinario" di versamento delle imposte scaduto il 31.7.2019 è prorogato al 30.9.2019);
- nell'ambito della citata Risoluzione n. 64/E, l'Agenzia ha confermato che la proroga riguarda coloro che contestualmente:
 - dichiarano **ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569**;
 - esercitano un'attività d'impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, **a prescindere dall'applicazione o meno dello stesso**.Al sussistere di tali condizioni, la proroga **opera anche** nei confronti dei **soggetti che per il 2018**:
 - adottano il regime dei **minimi / forfetari**;
 - determinano il reddito con **altre tipologie di criteri forfetari** (ad esempio, attività di agriturismo);
 - dichiarano una **causa di esclusione dagli ISA**.

SOGGETTI ESCLUSI

Non possono beneficiare della proroga i soggetti **non interessati dagli ISA**, quali:

- persone fisiche "private";
- imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario. Ciò è stato altresì confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 2.8.2019, n. 330;
- soggetti che hanno conseguito ricavi / compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.

VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA AL 30.9.2019

Con riguardo alla tipologia di somme interessate dalla proroga, considerato che la suddetta disposizione si riferisce ai versamenti delle **imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA** i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019, la stessa riguarda, oltre al versamento del **saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2018 e dell'acconto 2019 IRPEF / IRES / IRAP**, anche quello relativo a:

- **addizionali IRPEF** (regionale / comunale);
- **maggiorazione IRES per le società di comodo**;
- **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- **cedolare secca**;
- **acconto del 20%** per i redditi a tassazione separata;
- **IVIE / IVAFE**.

NB Per i **soci di srl "non trasparenti"** (soggette agli ISA), tenendo conto di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei **contributi previdenziali**.


Va inoltre evidenziato che la proroga:

- **riguarda** anche il versamento:
 - del **diritto CCIAA 2019**, da effettuare entro il termine di versamento delle imposte sui redditi;
 - dell'**imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d'impresa** di cui all'art. 1, commi da 940 a 948, Finanziaria 2019, da versare entro il termine previsto per il saldo IRES;
 - dell'**imposta sostitutiva del 20% - 26% dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni** (rispettivamente, Sezione I e II del quadro RT del mod. REDDITI 2019 PF);
- **non interessa** il versamento dell'**imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni** (3° rata rivalutazione 1.1.2017, 2° rata rivalutazione 1.1.2018; unica soluzione / 1° rata rivalutazione 1.1.2019), in quanto il termine è fissato dalla norma di riferimento al 30.6.

ULTERIORE DIFFERIMENTO AL 30.10.2019 CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%

Con la citata Risoluzione n. 71/E, l'Agenzia conferma che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 17, DPR n. 435/2001, è **possibile usufruire dell'ulteriore differimento di 30 giorni, ossia al 30.10.2019, applicando a quanto dovuto la maggiorazione dello 0,40%**.

Saldo 2018 e acconto 2019 IRPEF / IRES / IRAP



RATEAZIONE

Per i soggetti che fruiscono della proroga, considerato che resta ferma la necessita di concludere il versamento entro il mese di novembre, il **numero massimo di rate è pari a 3 ovvero 2** per coloro che scelgono di differire il primo versamento al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,40%. Come specificato dall'Agenzia nella Risoluzione n. 71/E in esame, in caso di rateazione il termine di versamento e gli interessi sono così individuati.

Titolari di partita IVA				
Nr. rata	Termine versamento	% interessi	Termine versamento (+ 0,40%)	% interessi
1 ^a	30.9.2019	---	30.10.2019	---
2 ^a	16.10.2019	0,18%	18.11.2019	0,18%
3 ^a	18.11.2019	0,51%		

Non Titolari di partita IVA				
Nr. rata	Termine versamento	% interessi	Termine versamento (+ 0,40%)	% interessi
1 ^a	30.9.2019	---	30.10.2019	---
2 ^a	31.10.2019	0,33%	31.10.2019	0%
3 ^a	2.12.2019	0,66%	2.12.2019	0,33%

SOGGETTI CHE SCELGONO DI NON FRUIRE DELLA PROROGA

Nella citata Risoluzione n. 71/E l'Agenzia conclude precisando che i **soggetti rientranti tra i possibili beneficiari della proroga** al 30.9 - 30.10.2019 + 0,40% **possono scegliere di:**

- **versare prima del 30.9.2019** le somme dovute **in base ad un ordinario piano di rateazione**, ossia con versamento della prima rata entro l'1.7 - 31.7.2019. In tal caso, specifica l'Agenzia, **entro il 30.9** vanno versate:
 - le prime 4 rate **senza interessi** (per chi ha versato la prima rata entro l'1.7.2019);
 - le prime 3 rate **senza maggiorazione e interessi** (per chi ha versato la prima rata entro il 31.7.2019).

Conseguentemente, alle successive rate in scadenza dopo il 30.9 dovranno essere applicati gli interessi.



In ogni caso è necessario indicare nel mod. F24 il **numero della rata** versata;

- **effettuare prima del 30.9.2019** più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (non in base ad un piano di rateazione).



In tal caso quanto dovuto **va versato, al più tardi, entro il 30.9.2019**, senza applicazione di interessi.

■